





uffici tecnici all'esecuzione dei lavori e si interessi che nella scelta dei progetti, insieme coi fini dell'utilità e comodità materiale, si tengano presenti altresì le giuste esigenze della viabilità, dell'edilizia e del decoro cittadino.

### 3. - Tassa camerale - Ruoli suppletivi 1910.

— Approvata la revisione dei ruoli suppletivi si delibera di metterli in discussione con la 3. rata erariale.

4. — La Camera quindi provvede in ordine ad oggetti di amministrazione interna.

5. — Data lettura delle comunicazioni della presidenza la seduta è tolta alle ore 17.

## I.° CONGRESSO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ ANONIME

Sotto gli auspici dell'Unione delle Camere di Commercio del Regno viene indetto in Torino, nei giorni 11, 12, 13 giugno p. v. nelle sale del palazzo della Camera di Commercio, il I. Congresso nazionale delle Società Anonime.

Potranno far parte del Congresso:

1. le Società Anonime;
2. i membri di Direzione, dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacati delle Società Anonime;
3. I consiglieri delle Camere di Commercio ed Industria del Regno;
4. tutte quelle persone che per ragioni di professione o di studi possono avervi interesse.

Le Società o le persone che intendono partecipare al Congresso dovranno far pervenire adesione non più tardi del 15 maggio p. v. alla Camera di Commercio ed Industria di Torino inviando la quota di iscrizione che è così stabilita:

- a) lire 50 per le Società Anonime;
- b) lire 20 per le persone di cui al comma 2, 3, 4 sopracitati.

Ogni Società parteciperà al Congresso con un delegato.

Il Congresso tratterà i temi seguenti:

1. Regime fiscale delle anonime;
2. Regime legale delle obbligazioni;
3. Formazione dei bilanci;
4. Dei diritti dei promotori;
5. Nuove forme di Società a responsabilità limitata.

6. Limiti legali alla negoziazione in borsa dei titoli delle Società anonime.

## Applicazione della legge sul Riposo Festivo

a) Con D. Reale 5 Febbraio 1911 sono state incluse fra le industrie che rispondono a necessità pubbliche, aventi diritto al lavoro domenicale con riposo per turno ai sensi dell'art. 4 della legge 7 Luglio 1907, le imprese di pubblica nettezza per tutto il personale addetto alla raccolta delle spazzature pubbliche e private, trasporto e trattamento delle medesime.

b) Con D. Reale 13 Febbraio 1911 sono state incluse fra le industrie ammesse a godere della esenzione dall'obbligo del riposo settimanale per sei settimane all'anno in base all'art. 2 della legge 7 Luglio 1907 e art. 4 del Reg. 8 Agosto 1909, i lavori da fumisti per tutto il personale addetto nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre e l'industria del pollame e della cacciagione per il personale addetto alla lavorazione, conservazione e spedizione del pollame e della cacciagione e incluso il personale addetto ai lavori riguardanti le penne, per il periodo di tempo decorrente dalla seconda domenica di dicembre alla seconda di Gennaio.

## IMPORTAZIONE DI MEDICINALI NELLA REPUBBLICA ARGENTINA

L'importazione dei medicinali nella Repubblica Argentina è disciplinata dal regolamento 18 settembre 1906 in applicazione della legge n. 4687 relativa allo esercizio della farmacia.

L'articolo 86 del predetto regolamento stabilisce che, dopo un anno dalla sua pubblicazione, le dogane nazionali non avrebbero più potuto permettere l'importazione di specialità medicinali destinate alla vendita, che non fossero state previamente autorizzate dal Dipartimento nazionale d'igiene.

Durante oltre tre anni tale disposizione non fu applicata. Ora, improvvisamente e senza previo avviso, con decreto del 10 Dicembre 1910, è stato disposto che le dogane argentine non possono sdaziare le specialità farmaceutiche senza il visto apposto sulle polizze del

Dipartimento nazionale d'igiene, il quale, oltre al nome del fabbricante del prodotto, richiede anche di conoscere gli elementi principali di cui esso si compone.

In seguito alle proteste delle sfere interessate, l'applicazione del summentovato decreto fu prorogato sino al 1. luglio 1911, entro in qual termine gioverà che i nostri esportatori facciano analizzare i loro prodotti che non abbiano ancora ottenuto l'approvazione da parte del Dipartimento nazionale d'igiene, se non vogliono correre il pericolo di vedersi respinta la loro merce.

## COMUNICAZIONI

**Applicazione della tariffa doganale americana alle opere d'arte e agli oggetti artistici antichi** — Il dipartimento americano del Tesoro ha emanato in data 10 Febbraio u. s. una importante decisione che contiene le norme per l'ammissione in franchigia negli Stati Uniti del Nord - America delle opere d'arte e degli oggetti antichi, in base al disposto del paragrafo 717 della tariffa doganale del 5 Agosto 1909.

Il testo della decisione suindicata è visibile presso la Segreteria di questa Camera.

**Applicazione della legge americana sulla purezza dei generi alimentari e medicinali** — Presso la segreteria di questa Camera è ostensibile il testo di una recente decisione emanata dalle competenti Autorità americane che modifica, in parte, l'articolo 5 del regolamento relativo alla applicazione della legge del 30 Giugno 1906 sulla purezza dei generi alimentari importati negli Stati Uniti del Nord - America.

**Metodi Casalinghi per preparare conserve di ortaggi** — L'Ufficio di Informazioni Commerciali presso il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio ha pubblicato una interessante monografia riflettente i metodi casalinghi per preparare conserve di ortaggi.

La monografia predetta trovasi depositata nella Segreteria di questa Camera, a disposizione del pubblico.

**I. Congresso Internazionale delle organizzazioni padronali dell'Industria e dell'Agricoltura.**

coltura. — Il 28, 29 e 30 settembre 1911 nei locali della Camera di Commercio di Torino si terrà il primo Congresso Internazionale delle organizzazioni padronali dell'Industria e dell'Agricoltura. Possono prendere parte al congresso:

- a) i delegati delle organizzazioni padronali dell'Industria e dell'Agricoltura (ciascuna organizzazione potrà mandare uno o più delegati);
- b) i capi od esercenti imprese ed industria;
- c) i proprietari e conduttori di fondi.

La quota di adesione è fissata per ciascun delegato in L. 25 e deve pervenire al Comitato non più tardi del 30 Giugno.

Gli interessati possono rivolgersi per maggiori schiarimenti alla Segreteria di questa Camera,

**Ammissioni all'importazione temporanea di alcune merci nel Marocco.** — Con lo scopo di sviluppare i rapporti commerciali del suo impero S. M. Sceriffiana ha deciso di concedere la importazione temporanea in esenzione di dogana dei prodotti sottomenzionati:

1° sacchi vuoti di origine straniera destinati alla esportazione di cereali, leguminose, spezie, ecc., e altri simili prodotti del Marocco;

2° tele da imballaggio utilizzate per l'esportazione delle lane;

3° casse vuote destinate all'esportazione delle uova e tavolette per la fabbricazione di dette casse;

4° paglia di legno da usarsi per l'imballaggio delle uova da esportarsi;

5° fusti in legno o in ferro per l'esportazione di vini, olii, ecc..

6° bottiglie vuote destinate all'esportazione di acque gazzose fabbricate nel Marocco;

7° cerchi di ferro per rinforzare l'imballaggio dei colli di lana;

8° campioni introdotti da viaggiatori di commercio.

Per Maggiori schiarimenti rivolgersi alla segreteria di questa Camera.

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi.

Avv. OLINDO BARGOSS, responsabile



